

Penale Sent. Sez. 3 Num. 2930 Anno 2021

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: GAI EMANUELA

Data Udiienza: 11/11/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Silvestri Claudia, nata a Roma il 28/10/1970

avverso l'ordinanza del 07/01/2020 della Corte d'appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, di cui alla sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna in relazione all'art. 181 comma 1 *bis* del d.lvo n. 42 del 2004, avanzata da Silvestri Claudia.

2. Avverso l'ordinanza Silvestri Claudia ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità della delibera n. 12 del

29/03/2018 del Consiglio comunale di Sutri sulla perimetrazione del comprensorio Monte Guerrano con riferimento ai nuclei abusivi edilizi. Secondo la ricorrente la corte territoriale avrebbe illogicamente ritenuto irrilevante ai fini del decidere la delibera del Comune di Sutri di perimetrazione del comprensorio Monte Guerrano, ove insiste il manufatto della cui demolizione e rimessione in pristino si discute, che, con riferimento a pregressi abusi edilizi, ha previsto un piano di recupero dell'intero insediamento con possibile sanatoria di tutte le opere abusive ricadenti nell'area in ossequio all'art. 1 della legge regionale n. 28 del 1980, mediante l'adozione di una speciale variante diretta al recupero urbanistico dei nuclei abusivi.

Erronea e contraddittoria motivazione del giudice dell'esecuzione laddove avrebbe ritenuto irrilevante l'applicazione della delibera sol perché successiva alla realizzazione dell'intervento edilizio de quo, avendo, al contrario, la delibera proprio quale oggetto la sanatoria degli abusi precedentemente commessi.

Il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso la valutazione che gli compete circa la compatibilità del manufatto realizzato dalla ricorrente con la disciplina prevista dalla delibera del Comune di Sutri n. 28 del 2018.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. - Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità nei termini di cui in motivazione.

5. Va anzitutto rammentato, come osserva il Procuratore generale nella requisitoria scritta, che in tema di reati edilizi, la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione (e anche di rimessione in pristino), può essere disposto dal giudice dell'esecuzione previo accertamento di una situazione (presentazione di istanza di condono, provvedimento stesso o altro provvedimento) che lo renderebbero incompatibile (tra le tante Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv 266763).

Tra i provvedimenti che possono investire il giudice dell'esecuzione della valutazione della incompatibilità con un precedente ordine di demolizione e/o di rimessione in pristino può essere ricompreso un provvedimento di pianificazione urbanistica quale quello in questione nel quale è scopo precipuo quello del recupero del preesistente abuso edilizio e della sanatoria degli abusi realizzati su un determinato territorio.

6. La legge regionale del Lazio n. 28 del 1980 e successive modificazioni ha previsto una disciplina volta al recupero dell'abusivismo attraverso un articolato iter.



All'art. 1 (Rilevamento delle costruzioni e dei nuclei edilizi abusivi) si dispone che: " I comuni del Lazio sono tenuti a procedere, mediante apposite ed organiche iniziative: al rilevamento delle costruzioni abusive esistenti nel territorio del comune; alla individuazione dei nuclei edilizi abusivi sorti in contrasto con le destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici generali ovvero con le norme di legge nazionali o regionali comportanti, anteriormente all' approvazione dello strumento urbanistico generale, limiti di edificabilita'; alla individuazione dei nuclei edilizi abusivi che, ancorche' non in contrasto con le destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici generali, siano sorti senza la preventiva approvazione dello strumento attuativo ovvero in violazione di altre norme di attuazione stabilite negli strumenti urbanistici.

La individuazione dei nuclei edilizi abusivi di cui al primo comma consiste nella perimetrazione delle parti del territorio occupate da costruzioni abusive nonché delle aree inedificate da destinare ad edilizia residenziale e a recupero degli standard urbanistici".

Seguono gli artt. 2 e 3 che prevedono la disciplina del procedimento nel quale si articola l'iter, dalla delibera di perimetrazione dei nuclei abusivi, tenendo conto delle costruzioni abusive ultimate fino alla data del 31 dicembre 1993 e il successivo procedimento che si conclude, all'art. 4 con l'adozione della variante speciale per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi abusivi sempreché ricorra:

- a) la rilevanza socio-economica dei singoli insediamenti, soprattutto con riferimento alla loro utilizzazione per usi di residenza stabile o per usi produttivi;
- b) la possibilita' di un razionale inserimento dei singoli insediamenti nel territorio e nell' organismo urbano, cosi' come configurato nello strumento urbanistico vigente;
- c) la compatibilita' con eventuali vincoli di varia natura esistenti nel territorio (rispetto idrogeologico - paesistico - archeologico ed altri) ivi compresi quelli di cui alle leggi regionali 2 luglio 1974, n. 30 e 25 ottobre 1976, n. 52, e termina con il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (art. 5).

7. Ora, quanto al caso in esame, richiamati i principi generali che regolano la materia secondo cui a fronte di una istanza di sospensione dell'ordine di demolizione il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (ex plurimis, Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212; Sez. 3, n. 11149 del 7/12/2011),

avendo, il giudice dell'esecuzione, l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili (Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135 – 01; Sez. 3, ord. n. 25212 del 18/01/2012 Rv. 253050; Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, P.G. in proc. Petrone, Rv. 247791), non risulta allegato da parte della ricorrente, al di là della adozione della delibera comunale di perimetrazione dei nuclei abusivi da parte del Consiglio comunale di Sutri, la definizione in tempi brevi della procedura per la sanatoria degli individuati nuclei abusivi che passa necessariamente dalla conclusione dell'iter amministrativo, segnatamente dall'adozione della variante speciale che autorizza la presentazione di una istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 5 cit., la sua presentazione ai sensi dell'art. 17 cit., oltre che dalla sussistenza dei presupposti di compatibilità del manufatto abusivo con la nuova programmazioni urbanistica, come delineatasi all'esito del procedimento amministrativo, tra cui, in primis, l'epoca dei realizzazione del manufatto in quanto, tenuto conto dell'art. 1 cit., la sanatoria è limitata alle costruzioni abusive ultimate fino alla data del 31 dicembre 1993.

L'assenza di allegazioni priva il ricorso della necessaria specificità e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso l'11/11/2020